

Segreto industriale - Governo: nuovi strumenti di tutela del know-how

11 Maggio 2018
Filodiritto editore

Il Consiglio dei Ministri ha **approvato definitivamente il decreto legislativo** che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 15 della legge n. 163/2017 (cd. Legge di delegazione europea 2016-2017) che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, **sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.**

Il provvedimento **estende la tutela del patrimonio immateriale dell'azienda**, abbandonando la nozione di "*informazioni aziendali riservate*" e adottando quella più ampia di "*segreti commerciali*".

Le nuove misure di protezione sono in primo luogo di **natura penale**

Il decreto legislativo **allarga il perimetro del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** di cui all'articolo 388 del Codice Penale, facendovi rientrare tra i suddetti provvedimenti quelli in cui il giudice prescrive **misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale**, e riscrive l'articolo 623, estendendo l'area del penalmente rilevante a quelle condotte di rivelazione o di impiego dei segreti scientifici e commerciali a fini di lucro poste in essere da **chiunque abbia ottenuto in modo abusivo i suddetti segreti**, indipendentemente da un rapporto con l'azienda danneggiata.

Inoltre, si prevede espressamente quale **circostanza aggravante** della fattispecie di cui all'articolo 623 del Codice Penale **la commissione del reato attraverso qualsiasi strumento informatico.**

Vengono ad assumere illecita rilevanza anche **condotte colpose** di acquisizione, utilizzazione e rivelazione dei segreti commerciali, così come anche la produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione dei segreti, nonché l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime, **poste in essere da soggetti che, secondo le circostanze, avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente.**

La novella legislativa interviene anche al fine di **scongiurare il pericolo di una indebita rivelazione dei segreti proprio a causa della celebrazione del processo.** A tal fine, il giudice (ordinario, civile e penale, amministrativo o contabile) può **vietare a chiunque intervenga a qualsiasi titolo nel processo di utilizzare o di rivelare i segreti commerciali** appresi durante lo svolgimento dello stesso.

Il decreto prevede altresì che il **giudice potrà graduare le misure correttive e le sanzioni civili** contro gli abusi sui segreti industriali, tenendo conto di alcuni parametri, tra cui il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti, l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite, i legittimi interessi delle parti, i legittimi interessi dei terzi, l'interesse pubblico generale e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Infine, su istanza della parte interessata, **il giudice potrà imporre il pagamento di un indennizzo** e, in alternativa l'applicazione di provvedimenti d'urgenza, **autorizzare a continuare ad utilizzare i segreti commerciali**, previo versamento di una **cauzione per l'eventuale risarcimento del danno** cagionato al

legittimo detentore.

(Decreto Legislativo: Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)

TAG: *segreto industriale, Segreto aziendale, Risarcimento del danno, proprietà industriale, Know-how, informazioni commerciali, cauzione, Diritto commerciale, Diritto della concorrenza e della pubblicità, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, penale, Procedura penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.